

## CAPITOLO 7

### ART. 1 - ESPERTI ESTERNI -VOLONTARI

Qualora i docenti ritengano utile invitare altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. Sarà comunicato in anticipo, in forma scritta, la presenza di personale esterno alla segreteria. Nel caso di intervento in classe di “esperti” l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare l’esperto per la durata dell’intervento. In caso sia necessario una divisione in lavori di gruppo andrà specificato nel registro di classe in maniera dettagliata. In questo caso, ogni adulto presente è responsabile del proprio gruppo. Tali interventi devono comunque essere previsti nel POF. La stessa norma vale per i volontari. I docenti devono presentare un piano di intervento di personale esterno-volontario in modo che anche il personale collaboratore lasci entrare solo le persone autorizzate. E’ possibile, sempre se previsto dal POF, affidare un gruppo a personale esterno con previa informazione ai genitori.